

# TI\_GERICHTE 11.2001.129 vom 29. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2001.129](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.129)

FR: TI\_GERICHTE 11.2001.129 du 29 août 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2001.129 del 29 agosto 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

La nuova legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002 (BU 2002 pag. 213), riguarda le domande di assistenza e le procedure per la designazione di un patrocinatore d'ufficio introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 cpv. 1), avvenuta il 30 luglio 2002. Solo in caso di revoca e di decadenza del beneficio – ipotesi estranee alla fattispecie – si applicano le disposizioni della legge nuova (art. 37 cpv. 2). In concreto occorre far capo pertanto all'ordinamento anteriore, secondo cui il Pretore che rifiutava il beneficio dell'assistenza giudiziaria statuiva con decreto (art. 158 cpv. 2 vCPC), appellabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC). E il termine ordinario era di venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC) nelle procedure appellabili (in concreto le cause \_\_\_\_\_ e inc. \_\_\_\_\_), rispettivamente di dieci (art. 370 cpv. 2 CPC) nelle procedure sommarie (le cause \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). Il decreto impugnato essendo stato ritirato dal legale della convenuta il 22 settembre 2001 (timbro postale sul retro della busta di intimazione allegata al ricorso), l'appello in esame è in ogni modo tempestivo.

### E. 2

Il diritto all'assistenza giudiziaria non può essere fatto dipendere da un trattato internazionale con lo Stato di domicilio o da una garanzia di reciprocità (DTF 120 Ia 217). Poco importa dunque che tra la Svizzera e il Brasile non sussista alcuna convenzione in materia di assistenza giudiziaria e che il Brasile non abbia firmato la Convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia (RS 0.274.133) né le Convenzioni relative alla procedura civile (RS 0.274.11 e 0.274.12). Ora, secondo l'art. 156 cpv. 1 vCPC l'assistenza giudiziaria poteva essere postulata in ogni stadio di causa con istanza motivata al giudice, il quale decideva una volta esperite le necessarie indagini. Presupposti per ottenere tale beneficio erano – da un lato – la condizione di indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 vCPC). Il requisito dell'indigenza era dato – ed è dato tuttora – quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 124 I 98 consid. 3b con richiami). Allegare tale stato di cose incombeva al richiedente, tenuto a descrivere le proprie condizioni finanziarie e a produrre, nella misura del possibile, ogni documento utile (DTF 125 IV 164 consid. 4a).

### **E. 3**

Nel caso specifico il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con l'argomento che la dichiarazione del 4 settembre 2001 prodotta all'udienza del 10 ottobre 2001, in cui la convenuta afferma di non avere mezzi sufficienti per sostenere le spese legali e remunerare il patrocinatore d'ufficio, non basta a dimostrare uno stato di bisogno. Anzi, tale dichiarazione contrasta con una lettera del 30 aprile 2001 in cui la stessa istante ammetteva, scrivendo al patrocinatore d'ufficio (doc. A), l'esistenza di averi bancari, ancorché colpiti da blocco. Inoltre – ha soggiunto il Pretore – il recapito della convenuta a \_\_\_\_\_ risulta essere “un appartamento triplex di ampia superficie”, per tacere del fatto che in un passato recente la convenuta ha venduto opere d'arte di valore, “ricavandone sicuramente un guadagno non indifferente”. Donde, in sintesi, il rigetto dell'istanza.

### **E. 4**

L'appellante ricorda che nei vent'anni trascorsi con il padre degli attori essa non ha mai esercitato alcuna attività lucrativa e che dopo la morte del compagno è stata spogliata di tutti i beni, anche quelli di sua proprietà, vedendosi allontanare dalle abitazioni di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ in cui aveva vissuto. Ciò l'ha costretta a trasferirsi in Brasile, dove versa in grave ristrettezza. La convenuta fa valere dipoi che l'autocertificazione prodotta (con la sua firma autenticata) è l'unico mezzo possibile per comprovare la propria indigenza, in Brasile non esistendo formulari ufficiali per postulare il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Quanto ad averi bancari, essa ne contesta l'esistenza, asserendo di non poter disporre nemmeno dell'appartamento in cui vive a \_\_\_\_\_, che non è suo. E il ricavato della vendita di opere d'arte cui allude il Pretore è ormai stato consumato, anche per finanziare le consistenti spese di giustizia e di patrocinio dovute ai vari processi in Svizzera e in Italia. Per il resto – soggiunge l'interessata – la sua resistenza nelle quattro cause pendenti dinanzi al Pretore ha senz'altro probabilità di buon esito, in difetto di che il giudice non avrebbe mantenuto i provvedimenti conservativi sui beni contesi.

### **E. 5**

All'udienza del 10 ottobre 2001 indetta dal Pretore per il contraddittorio sulla domanda di assistenza giudiziaria la convenuta ha prodotto, come si è accennato (lett. F), una dichiarazione da lei stessa sottoscritta il 4 settembre 2001 ( declaração de necessitado ) nella quale attesta, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge brasiliana n. 1.060 del 5 febbraio 1950 in materia di assistenza giudiziaria, che non è in grado di pagare le spese del processo né gli onorari dell'avvocato senza pregiudizio proprio o della sua famiglia ( não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família ). La firma è autenticata da un notaio e al documento è acclusa una fotocopia della legge in questione. Ora, che in Brasile non esistano formulari ufficiali destinati all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è possibile (anche nel Cantone Ticino, del resto, il modulo ha valore puramente indicativo e non vincola il giudice: Rep. 1990 pag. 275 in basso). Ciò non toglie che la dichiarazione dell'istante si esaurisca in una mera affermazione di parte, priva di qualsiasi riferimento concreto. Da sé sola non bastava dunque per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria nel Cantone Ticino, ove al richiedente incombe – come detto (sopra, consid. 2 in fine) – di illustrare le proprie ristrettezze finanziarie e di produrre, nella misura del possibile, ogni documento utile. Ancor meno la dichiarazione risultava sufficiente se si pensa che nelle loro osservazioni del 1° giugno 2001 gli attori confutavano proprio l'indigenza della convenuta e che a tali contestazioni l'interessata nemmeno aveva tentato di replicare (verbale del 10 ottobre 2001),

limitandosi a invocare la sua autocertificazione. Essa non poteva seriamente pretendere, tuttavia, di essere creduta sulla parola. A giusta ragione dunque il Pretore ha respinto l'istanza, il che basterebbe per confermare il decreto appellato.

#### **E. 6**

Giovi aggiungere che, comunque sia, il decreto del Pretore sfugge alla critica anche per un altro motivo. Non tanto in relazione agli averi bancari menzionati dall'istante nella nota lettera del 30 aprile 2001 al patrocinatore d'ufficio (doc. A). Colpiti da blocco, ciò che il Pretore non mette in dubbio, tali depositi non potevano verosimilmente servire alla retribuzione del legale (per entrare in linea di conto un patrimonio dev'essere disponibile: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 478 nota 569 con rimandi). Tutt'al più, una volta liberati, quegli attivi potranno dare adito a una richiesta di rimborso da parte del Cantone (art. 162 a vCPC), ma non giustificavano un diniego dell'assistenza giudiziaria. Neppure l'argomentazione secondo cui l'istante dispone ancora di guadagni ricavati dalla vendita di opere d'arte appare convincente. Certo, da una sentenza emessa il 4 febbraio 1999 della Pretura circondariale di Milano risulta che l'appellante ha venduto “un quadro di \_\_\_\_\_ e un quadro di \_\_\_\_\_ i” (doc. 3, prodotto con le osservazioni del 1° giugno 2001, pag. 4 verso il basso e pag. 5 a metà, nell'inc. \_\_\_\_\_), ma sul provento di quelle vendite nulla è dato di sapere. In un verbale reso davanti al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, il 9 agosto 1997, la convenuta ha ammesso bensì un ricavo di 300 milioni di lire “al massimo” dalla vendita di oggetti sottratti dalla villa di \_\_\_\_\_ (doc. A, pag. 2 verso il basso, nell'inc. \_\_\_\_\_6). Dinanzi al Procuratore pubblico essa ha poi confermato incassi per DM 60 000.00 e Lit. 175 000 000, compresi i quadri menzionati nella sentenza italiana, e la disponibilità in contanti per Lit. 45 000 000 (verbale del 22 agosto 1997, doc. E 13, pag. 2 e 3, nell'inc. \_\_\_\_\_). Essa ha precisato nondimeno di avere corrisposto onorari ad avvocati per fr. 69 500.– e Lit. 40 000 000, di avere saldato fatture per fr. 20 000.– e pagato spese funerarie per Lit. 13 000 000, sicché tutto quanto le rimaneva erano Lit. 7 000 000 (doc. E 13, pag. 4). Non si può quindi escludere che nel 2001, a distanza di quattro anni, l'appellante avesse ormai consumato il provento delle vendite, tant'è che essa era dovuta ricorrere a prestiti da parte del nipote e di un conoscente (verbali d'interrogatorio di \_\_\_\_\_, dell'11 agosto 1997, doc. E

#### **E. 9**

, pag. 2 in alto, e di \_\_\_\_\_, dell'11 agosto 1997, doc. E 7, pag. 5 in alto, nell'inc. \_\_\_\_\_). 7. A giusto titolo il Pretore evoca invece l'appartamento triplex della convenuta a \_\_\_\_\_. L'interessata obietta di averne l'uso, ma non la proprietà. Se non che, davanti al Procuratore pubblico essa aveva riconosciuto di possedere finanche due appartamenti in Brasile: un attico di tre piani a \_\_\_\_\_ un “attico di due piani con piscina sul tetto” a \_\_\_\_\_ (verbale d'interrogatorio del 22 agosto 1997, doc. E

#### **E. 13**

, pag. 4 a metà, nell'inc. \_\_\_\_\_), entrambe località turistiche nello Stato di \_\_\_\_\_. È vero che, essendo “solo state firmate le scritture private per l'acquisto e (...) pagato il prezzo”, mancava ancora “il trapasso formale con atto notarile”, il quale richiedeva US\$ 150 000.00 per la tassa di iscrizione immobiliare (verbale

di interrogatorio del 26 agosto 1997 doc. E 12 , pag. 4). Rimane in ogni modo il fatto che, secondo gli attori, l'appartamento di \_\_\_\_\_ ha una superficie di ben 600 m<sup>2</sup> ed è stato acquistato nei primi anni ottanta per non meno di US\$ 2 600 000.00 (osservazioni del 1° giugno 2001, pag. 2). Come detto, nulla la convenuta replica al proposito, né indica per quale ragione non le sarebbe possibile ottenere un prestito con siffatte garanzie o mettere a frutto almeno uno degli appartamenti locandolo a terzi (DTF 119 Ia 12 consid. 5). In simili condizioni manca la verosimiglianza della pretesa ristrettezza. E, in difetto di tale presupposto (art. 155 vCPC), a nulla sussidia interrogarsi sulla probabilità di esito favorevole insita nella resistenza di lei alle quattro cause promosse dagli attori (art. 157 vCPC). 8. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alle controparti un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Mancando, come si è appena rilevato, il requisito cumulativo dell'indigenza, non può essere accolta neppure la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 500.– complessivi per ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.